

Argomento: Professioni

Contributi sospesi in malattia

DANIELE CIRIOLI

Le istruzioni sulla misura prevista per gli iscritti alla gestione separata dal Jobs act autonomi Stop per due anni se l' inabilità a lavorare supera 60 giorni Contributi in stand-by per malattia o infortunio. Se l' inabilità a lavorare dura più di 60 giorni, infatti, il professionista senza cassa (per se stesso) o il committente (per i propri co.co.co.) può sospendere per due anni il pagamento dei contributi alla gestione separata Inps. Decorsi i due anni, vanno versati i contributi sospesi in unica soluzione oppure a rate; nel secondo caso va fatta richiesta all' Inps e la dilazione comporterà il pagamento degli interessi legali. Lo spiega lo stesso istituto di previdenza nella circolare n. 69/2018. Jobs act lavoro autonomo. La possibilità di sospendere, temporaneamente, il versamento dei contributi è stata introdotta dalla legge n. 81/2017. In vigore dal 14 giugno dell' anno scorso, il provvedimento ha previsto una serie di misure a tutela delle attività professionali e, in particolare, dei rapporti di lavoro autonomo. In particolare, spiega l' Inps, le nuove norme si applicano: a) alle prestazioni di lavoro autonomo, così come definite dall' art. 2222 del codice civile (cioè quei rapporti nei quali il soggetto si obbliga a compiere verso un corrispettivo un' opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente); b) alle **professioni intellettuali** (art. 2229 del codice civile), sia quelle regolamentate (cioè per le quali è prevista l' iscrizione a un albo) sia quelle non regolamentate; c) alle prestazioni rese in virtù di un contratto di prestazione d' opera intellettuale (art. 2230 del codice civile); d) ai rapporti speciali. Sono esclusi, invece, gli imprenditori (art. 2082 del codice civile) e i piccoli imprenditori intendendo per tali, spiega l' Inps, i «coltivatori diretti, gli artigiani, i piccoli commercianti e chi esercita un' attività professionale organizzata prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia». Contributi in standby. L' art. 14 della legge n. 81/2017 introduce la possibilità, nel caso di malattia o d' infortunio di gravità tale da impedire di svolgere l' attività lavorativa per oltre 60 giorni, di



sospendere il pagamento dei contributi. Lo stop opera per tutta la durata della malattia o dell' infortunio, ma per non più di due anni. Al termine, il lavoratore è tenuto a versare i contributi e premi dovuti durante il periodo di sospensione in unica soluzione oppure in forma dilazionata, in numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione (se sono il massimo, cioè 24 mesi pari a due anni, la dilazione sarà possibile per 6 anni, cioè 72 mesi). La sospensione, precisa l' Inps, interessa sia i titolari di partita Iva e sia i collaboratori coordinati e continuativi. Istruzioni operative. Per avvalersi della facoltà di sospensione, l' Inps detta distinte istruzioni operative in relazione al soggetto su cui ricade l' obbligo di contribuzione (si veda tabella), ossia: al professionista, se titolare di partita Iva o associato; al committente, se il rapporto è una co.co.co.